

COM.SEP.
COMITATO PER LE SEPARAZIONI
IN DIFESA DI DONNE E BAMBINI
DA VIOLENZA E ABUSI SESSUALI
<http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep>
comsep@alienazionegenitoriale.org

RILIEVI CRITICI AI DDL N. 45, 118, 735, 768 e 837

Le norme in materia di Diritto di famiglia vanno sicuramente aggiornate alla luce sia della violenza sempre crescente che emerge nelle relazioni familiari e affettive in genere sia della normativa comunitaria relativa alla violenza di genere e intrafamiliare. Invece i 'padri separati',¹ che hanno ispirato i DDL, ci propongono il ritorno al codice del 1942, il ritorno al *pater familias*. Il nuovo che arretra.

La grande assente di questi DDL è proprio la violenza, come se questa parola sia interdetta e il suo solo pronunciarla, o scriverla, possa provocare disastri, maremoti, terremoti, il ritorno di Satana.

Nel 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha emanato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica detta per brevità Convenzione di Istanbul (CdI) per il semplice motivo che è stata scritta e approvata nella città di Istanbul.

<https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

Forse alcuni 'padri separati' leggendo la parola Istanbul si saranno allarmati temendo un'invasione islamica, ma non è una cosa turca, nonostante il nome. Del resto, se fosse vero quanto i 'padri separati' affermano circa la violenza domestica, che li vedrebbe vittime nella stessa misura delle donne, dovrebbero avere interesse a far rispettare la CdI.

La CdI è stata ratificata dall'Italia con la Legge n. 77 del 2013.

http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/binary/prtl_garante_infanzia/garante_infanzia_normativa/legge_77_2013.pdf

È quindi a tutti gli effetti una legge dello Stato italiano che chiunque ha l'obbligo di osservare e di farla osservare; a maggior ragione i Senatori dello Stato italiano che si apprestano ad apportare modifiche al Diritto di famiglia, dato che la CdI si occupa precipuamente di violenza intra-familiare.

Invece di applicare la CdI e quindi apportare al Codice Civile le modifiche richieste dalla CdI i 'padri separati' hanno lavorato a dei DDL fuorilegge, nel senso che non tengono nel minimo conto quanto previsto dalla CdI in termini di affidamento dei minori, mediazione familiare, ecc. Non solo; per alcuni aspetti, come si vedrà di seguito, è in aperto contrasto con le norme introdotte dalla Legge 77/13.

Qualora i DDL venissero approvati senza le necessarie modifiche richieste dalla normativa comunitaria andrebbero sicuramente incontro a censure da parte della Comunità europea.

¹ Con l'espressione 'padri separati' non si fa riferimento a tutti gli uomini che hanno avuto una separazione coniugale o un divorzio ma solo a una minoranza di essi che si riconoscono nelle cosiddette associazioni di 'padri separati' (es. Adiantum, Colibrì, Crescere insieme, ecc).

Per taluni aspetti presenterebbero profili di incostituzionalità:

- Art 10, comma 1: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

- Art. 117, comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Inoltre verrebbero disapplicati in sede giudiziaria come da Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali: **«L'obbligo di interpretazione conforme è ancora più pregnante riguardo alle norme elaborate nell'Unione Europea, atteso che il principio del primato del diritto comunitario impone al giudice nazionale l'obbligo di applicazione integrale per dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria. Ove sorgano questioni di conflitto con una norma interna, il giudice deve disapplicare la norma interna»** (Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959).

Ma, onestamente, si può mai ritenere che coloro che hanno sfasciato la propria famiglia in malo modo (violenza o abusi sessuali incestuosi), i 'padri separati' riuniti in associazioni, possano costruire qualcosa di buono per la società?

Vi è la necessità di documentarsi meglio su tali questioni, non su Wikipedia o sui blog dei 'padri separati' ma su testi seri:

A) Sulla violenza in famiglia: "*Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*", di [Marco Cavina](#), Professore Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno all'Università di Bologna.

B) Sulla violenza di genere: "*Crimini contro le donne*", del giudice [Fabio Roia](#).

C) Sui conflitti tra padri e figli: "*Non sei più mio padre*" e "*Come uccidere il padre*", di [Eva Cantarella](#), storica dell'antichità e del diritto antico.

D) Sugli abusi sessuali incestuosi sui minori: "*Rompiano il silenzio*", dell'[avv. Girolamo Andrea Coffari](#), Presidente del [Movimento per l'Infanzia](#); "*Abuso sessuale sui minori. Scenari, dinamiche, testimonianze*", di Giuliana Olzai.

E) Sui pregiudizi di genere: "*La mia parola contro la sua*", della giudice Paola De Nicola.

F) Sui danni provocati ai bambini da queste teorie: "*I nostri bambini meritano di più*", di Maria Serenella Pignotti, pediatra e medico-legale a Firenze.

G) Sulle origini dei pregiudizi nei confronti dei minori: "*Meravigliosa infanzia*" di Alessandro Costantini, psicologo-psicoterapeuta.

Come ha scritto [Norbert Wiener](#), il padre della Cibernetica, *«per rispettare il futuro bisogna essere consapevoli del passato; e se le ragioni dove questa consapevolezza del passato è reale si sono ridotte a una punta di spillo, tanto peggio per noi, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli»* (Norbert Wiener, Introduzione alla cibernetica, Universale Scientifica Boringhieri, 1970).

Chi ha scritto i DDL mostra di non avere nessuna consapevolezza della storia della famiglia e del Diritto di famiglia e ci porterà al disastro sociale.

Il senso della citazione di Norbert Wiener è che non si può comprendere appieno il presente né progettare il futuro se non si ha piena consapevolezza del passato.

Occorre fare un piccolo sforzo documentativo per conoscere da dove viene la riforma del Diritto di famiglia al fine di apportare allo stesso i miglioramenti necessari a superare le difficoltà attuali. Sarò necessariamente sintetico, linkando i documenti relativi, per non scrivere un trattato.

La legge n. 54 sull'affido condiviso è stata approvata nel 2006; ho reperito in rete alcuni passaggi del dibattito parlamentare dell'epoca, dibattito al quale si vuole sottrarre il DDL 735. Mi colpì in particolare la dichiarazione di voto dell'On. Maria Burani Procaccini.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/burani.pdf>

all'epoca Presidente della Commissione bicamerale per l'Infanzia, che preannunciò il voto contrario nonostante facesse parte della maggioranza di governo che poi approvò la legge:

«La legge è adultocentrica perché c'è una serie di problemi legati ad essa. Per esempio, qui, in effetti, si può parlare di genitore di area. Infatti, i genitori si dividono le aree di competenza relative ai bambini. C'è il genitore competente per la scuola e quello per lo sport. C'è il genitore competente per le scarpe e quello per i vestiti.

Veramente siamo arrivati ad un assurdo per cui, per voler fare del bene, si finisce per fare del male a tutti, all'uomo, alla donna e al bambino, che sono coinvolti in questo momento doloroso rappresentato dalla divisione familiare. Inoltre, vi è la mancata previsione della residenza abituale del minore ... Il fanciullo nel provvedimento in esame non è al centro, appare sullo sfondo come un personaggio da chiudere in un cassetto o nell'altro».

Altri interventi sono a questo link.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/0054.htm>

Comunque, per i Senatori della Commissione Giustizia non sarà difficile accedere all'intera documentazione.

Un intervento critico sulla legge 54 è quello espresso dopo circa due mesi dalla sua approvazione a un convegno di Reggio Emilia organizzato dal Forum associazione donne giuriste; l'intervento non è più in rete ma l'ho archiviato sul mio sito.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/etelina.pdf>

Le associazioni di 'padri separati', che avevano concepito la legge, si misero subito al lavoro per presentare nuovi progetti di legge intesi a riformare la legge 54 secondo i loro propositi; il primo di questi progetti, il DDL 957, venne presentato nel 2008. L'intera storia è riassunta qui:

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/breve_storia.pdf

In prima linea nel sostenere il DDL 957 e gli altri simili c'era un'associazione di 'padri separati', ADIANTUM.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/adiantum.pdf>

Come si può vedere, Adiantum si presentava come un coordinamento, o meglio associazione di associazioni nazionali per la tutela del minore. Nata nel 2008 contava tra i suoi soci fondatori il padre di un pedofilo condannato con sentenza definitiva della Cassazione, alcune sigle (FENBI, GeSe, Papà separati Novara) non riconducibili ad alcuna associazione, e tra i suoi consulenti un padre separato che non aveva avuto l'affidamento dei figli per presunti abusi sessuali sugli stessi. E questi soggetti pretendono di tutelare i minori!

La XVI legislatura comunque si chiuse senza che alcuno di questi progetti giungesse alla discussione in aula.

La XVII legislatura si aprì, sotto questo punto di vista, con una pletora di proposte e disegni di legge ricalcanti i precedenti ma senza nulla di concreto.

Immane anche in questo caso il sostegno di varie associazioni di 'padri separati'; nel frattempo, infatti, l'associazione Crescere Insieme marciò per proprio conto e da una scissione di Adiantum nacque il Colibrì.

<https://www.colibri-italia.it/>

Inoltre, per smentire la fama di maschilismo e misoginia che aleggiava su queste associazioni di 'padri separati', le stesse diedero vita a una pseudo-associazione virtuale, il Movimento femminile per la parità genitoriale, molto presente su Facebook.

<https://www.facebook.com/groups/donnecontro/>

In realtà si tratta della solita mistificazione, come spiegato in questa nota.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/mfpg.pdf>

Anche la XVIII legislatura si è aperta, sul piano del Diritto di famiglia, con i soliti progetti dei 'padri separati', già falliti nelle precedenti, e tra questi il DDL 735. Prima di procedere all'analisi del DDL 735 credo sia opportuno soffermarsi un po' a vedere chi sono i suoi sostenitori.

In primo piano l'associazione Colibrì, che si è distaccata da tutte le altre; sul suo sito riporta di rappresentare 19 associazioni italiane che si riconoscono in questo coordinamento.

<https://www.colibri-italia.it/p/associazioni-italiane.html>

Cliccando sui link si può sapere qualcosa di più. Per sette di queste, ormai, presunte associazioni è riportato solo un indirizzo di posta elettronica; la prima ha l'aria più di un sito di commercio online che di una associazione di volontariato.

http://genitorisottratti.it/negozio/?product_view=grid&product_count=16

Oltretutto, questa associazione riporta nello statuto come sede sociale il seguente indirizzo: Bologna - Via Marsili 10/A. Ebbene a quell'indirizzo a Bologna c'è uno sportello bancomat di Poste italiane.

La terza rimanda a una pagina pornografica. Di alcune non esiste più il sito, altre fanno capo al sito del Dr Vezzetti (Figli per sempre) attraverso il quale pubblicizza le sue attività; l'ultima, in ordine di tempo, di queste ricerche è analizzata qui.

<http://infobigenitorialita.altervista.org/blog/le-ricerche-farlocche/>

L'altra associazione di 'padri separati' che sostiene il DDL 735 è la GESEF del sig. Vincenzo Spavone; il sito web non c'è più ma di tale associazione parlano altri siti web riportando come sua sede sociale un piccolo garage a Roma in Via Domenico Ciampoli n° 14.

<http://web.tiscali.it/ElviaFicarra/>

Consultando il sito *webarchive* è possibile sapere qualcosa di più di questa associazione; in primo piano pubblica un cosiddetto Dossier pedofilia che contiene articoli nei quali si negano gli abusi sessuali sui minori, sostenendo la tesi delle false accuse, e critiche ai magistrati che indagano su fatti di stalking, violenza in famiglia o di abusi sui minori.

<https://web.archive.org/web/20020523030651/http://www.gesef.it:80/>

Verso la fine di luglio 2018 è stata data notizia su Facebook di una riunione a Roma con il sen. Pillon nel corso della quale i presenti avrebbero dato l'ok alla presentazione del

DDL; i partecipanti, a quanto riportato sulla pagina Facebook dell'organizzatore sono stati circa 80; visualizzando alcuni profili Facebook si vede che vi sono attivisti romani della Lega e alcuni avvocati. Tra le associazioni presenti vengono riportate quelle del sito del Colibrì, già citate. Insomma un panorama abbastanza squallido sul piano associativo. Non ho avuto il tempo di visitare uno per uno i profili Facebook di circa 80 partecipanti, ma sono certo che chi lo facesse troverebbe delle sgradite sorprese, soprattutto andando a vedere le foto; cito solo l'esempio di uno che sembra viaggiare molto, in diversi Paesi del mondo e di ciascuno serba un ricordo fotografico di donne, qualcuna forse dell'età della sua figlia maggiore. Insomma un bel quadretto, emblematico dello spessore morale di questi 'padri separati' che vogliono l'affido realmente condiviso e il mantenimento diretto.

Il DDL 735 si apre con un brutto neologismo (de-giurisdizionalizzazione - non sarebbe stato meglio dire 'semplificazione legislativa?') e la citazione di un giurista; propositi entrambi traditi dal testo del DDL che con i suoi 24 articoli invece di semplificare complica ancora maggiormente il diritto di famiglia e renderà necessario un intervento dell'organo giudiziario nelle questioni familiari e separative ancora più invasivo dell'attuale.

Viene poi richiamato il contratto di governo nei suoi punti che interessano il diritto di famiglia.

A) Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.

A tale proposito vi è la questione pregiudiziale del divieto di ogni forma alternativa di risoluzione del conflitto familiare, tra cui la mediazione e la conciliazione, ricomprendendovi anche la coordinazione genitoriale, nei casi di violenza in famiglia (art. 48 della Convenzione di Istanbul, Legge N. 77/2013); ovviamente l'abuso sessuale sui minori rientra a pieno titolo nella violenza intra-familiare. E quando si parla di violenza s'intende violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, violenza morale, ecc. Ciò premesso, chi ha scritto quella frase mostra di non conoscere la differenza tra la mediazione civile e la mediazione familiare; è lo stesso Tribunale di Milano Sezione IX, che è la sezione specializzata per il diritto di famiglia, che circa la mediazione civile scrive: «È istituito che bene si attaglia alle liti familiari aventi ad oggetto mere questioni economiche o patrimoniali (es., scioglimento di comunione legale; restituzione di bene; risarcimento del danno, etc.)».

La mediazione civile, per il Tribunale di Milano Sezione IX, non è adatta per affrontare questioni in cui siano coinvolti i figli minori ma solo conflitti su mere questioni economiche; chi ha scritto il DDL 735 ritiene il contrario e lo ritiene nella totale ignoranza delle prassi giudiziarie correnti.

Al di là del divieto di cui alla Convenzione di Istanbul, è di una ovvietà scontata che la mediazione familiare non possa essere applicata nei casi di violenza in famiglia, e quindi non possa essere resa obbligatoria. La mediazione è un processo che presuppone la parità delle due parti; nei casi di violenza in famiglia non vi è parità tra i due ex-coniugi ma vi è un coniuge violento che attraverso la violenza esercitata esprime la volontà di controllo e di potere sulla vita dell'altro coniuge e sui figli.

Un soggetto con queste caratteristiche di personalità non è affatto disposto a rinunciare al controllo e al potere sull'ex-coniuge e sui figli, anzi utilizzerà tutto ciò che gli verrà messo a disposizione (mediazione, conciliazione, coordinazione genitoriale, CTU, ecc.) per continuare a esercitare il potere e il controllo; potendo giungere con facilità al femminicidio e al figlicidio (e i casi in cui l'acquiescenza delle istituzioni verso i padri violenti ha portato all'esito fatale per le vittime sono purtroppo tanti, come documentato in questi anni da numerosi fatti di cronaca).

<http://andreamazzeo.altervista.org/blog/cronache-di-stragi-annunciate/>

Sono le classiche dinamiche dello stalking che gli addetti ai lavori (avvocati e psicologi) dovrebbero conoscere molto bene; chi ha scritto quelle cose mostra invece di non conoscerle affatto, oppure ha egli stesso una mentalità da stalker. Come si possa pensare di legiferare nell'ignoranza assoluta di queste dinamiche resta un mistero. È come se autori di reati di mafia creassero un'associazione e attraverso questa associazione proponessero delle leggi antimafia; e che la violenza intrafamiliare abbia la stessa valenza sociale della mafia non lo dico io ma una Giudice, GIP al Tribunale di Roma.

https://www.agi.it/cronaca/violenza_su_donne_e_femminicidi_sono_come_la_mafia-1272280/news/2016-11-24/

La violenza in famiglia è un crimine e chi la commette è un criminale; nel diritto penale i criminali, padri violenti o pedofili, vengono puniti mentre nel diritto di famiglia i criminali vengono, per così dire, premiati consentendo loro di reiterare il crimine con la protezione delle istituzioni (mediatori familiari, coordinatori genitoriali, CTU, Servizi sociali, ecc). La mediazione familiare nei casi di violenza in famiglia è proprio questo, dare al criminale la possibilità di reiterare il reato.

Questa insistenza ormai decennale delle associazioni di 'padri separati' sulla mediazione familiare obbligatoria ha in realtà ben altri obiettivi, di cui si darà conto in seguito.

B) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari.

Siamo alle solite; se la famiglia si separa senza grossi traumi l'equilibrio tra le due figure genitoriali è scontato, nessun figlio rifiuta la frequentazione con un genitore se non vi sono motivi gravi che già prima lo avevano allontanato affettivamente da lui. E questi motivi gravi sono i soliti, violenza o abusi sessuali.

Insomma proprio non entra in testa a certi soggetti ('padri separati') che se equilibrio tra entrambe le figure genitoriali c'era in corso di coabitazione coniugale lo stesso equilibrio si manterrà anche dopo la separazione; ma se già durante la coabitazione tale equilibrio era stato compromesso dai comportamenti violenti o abusanti di un genitore, come si può pretendere che vi sia dopo la separazione? E guarda la combinazione, certe volte, chi pretende tale equilibrio dopo la separazione sono proprio quei padri che con i loro comportamenti violenti o abusanti lo avevano compromesso prima della separazione.

C) Mantenimento in forma diretta senza automatismi.

Anche a questo proposito valgono le considerazioni precedenti.

Il genitore che con i suoi comportamenti violenti o abusanti ha sfasciato la propria famiglia non può essere ammesso al mantenimento diretto perché, in applicazione della Convenzione di Istanbul, deve essere escluso dall'affidamento e dalla frequentazione dei figli.

Art. 26

1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

art. 31

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

D) Contrasto dell'alienazione genitoriale.

Qui la noia nel leggere sempre le stesse cose diviene ormai mortale. Si è scritto molto, sino alla nausea, sull'inesistenza giuridica e psicologica di questo concetto ma si continua a far finta di non capire.

Il rifiuto del minore verso un genitore è causato proprio dal comportamento di quel genitore verso il minore stesso.

Chi ancora continua a servirsi di questo concetto illogico e antiscientifico esprime solo una sua opinione personale basata su pura disinformazione messa in giro dai 'padri separati' e da alcuni professionisti che li difendono nei processi, come avvocati, CTU e CTP.

Il concetto di alienazione parentale o genitoriale, in precedenza PAS (sindrome di alienazione genitoriale) è solo un espediente processuale per ribaltare le accuse di violenza o abusi sessuali fatte dai figli e da un genitore contro l'altro genitore.

Come scrissi nel 2011 «*Nella sostanza, la PAS è una argomentazione che l'avvocato di una delle due parti getta sul piatto per far pendere la bilancia della giustizia dalla parte del suo cliente*». Una strategia difensiva, quindi; e quale migliore strategia difensiva di quella di sostenere che chi accusa, il bambino cioè, è stato manipolato psicologicamente dall'altro genitore?

Ma questa presunta manipolazione psicologica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, va dimostrata, ha bisogno di prove; ed ecco allora buttarla sulla malattia. Una malattia non ha bisogno di prove, basta affermare che certi comportamenti del bambino siano sintomi di questa malattia e il gioco è fatto. E il criminale, violento o pedofilo, è salvo.

Ci sono voluti anni ma alla fine abbiamo dimostrato che come malattia è inesistente, non ha basi scientifiche; ma alcuni non se ne sono accorti. Pertanto non si tiri più in ballo questo concetto perché chi lo fa dimostra innanzitutto di essere un ignorante in materia, poi di non saper ragionare secondo logica e scienza e infine di essere proprio lui un genitore violento o pedofilo o, se professionista (avvocato, psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile, assistente sociale), di essere un difensore dei genitori violenti o pedofili e non dei bambini.

Se ci si vuole correttamente informare ho messo a disposizione a questo link

<http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep/biblio.htm>

un minimo di bibliografia seria e scientifica che comprende una cinquantina di articoli su riviste scientifiche, circa 40 libri più altri vari articoli e scritti vari.

Vediamo adesso di analizzare i singoli articoli del DDL 735.

Art 1 - Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare

Sicuramente, un intervento legislativo nel campo della mediazione familiare si rende necessario poiché attualmente c'è un po' di confusione nel settore; ma il rimedio proposto si rivela peggiore del male. Sarebbe stato molto più utile un autonomo progetto di legge invece del minestrone indigesto rappresentato dal DDL 735 che mescola norme di differente natura in un unico calderone.

C'è un precedente, la PDL presentata nella XVI legislatura dalla on. D'Ippolito.

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=16PDL0043830

Era un buon progetto ma non piacque ai 'padri separati' che preferirono puntare sulla discussione dei DDL e PDL che volevano introdurre la PAS. In alcuni punti mi riferisco a questa PDL; naturalmente non ho la pretesa di fare il giurista dilettante, come qualcuno ben noto. Se sono cose sensate ci penseranno i giuristi a tradurle in norme di legge.

Va bene l'istituzione dell'Albo dei Mediatori familiari; ma se ad esso non si collega un codice etico-deontologico con sanzioni disciplinari per i mediatori familiari che dovessero infrangerlo, la sua funzione è nulla.

All'Albo potranno iscriversi e quindi esercitare la professione di mediatore familiare coloro che sono in possesso del titolo abilitante alla professione stessa da conseguire al termine di un corso di formazione post-laurea di durata biennale e che abbiano superato l'esame finale abilitante.

Possono iscriversi al corso biennale post-laurea di formazione per mediatore familiare coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche, psicologiche e di servizio sociale; la dizione generica discipline sociali si presta a fraintendimenti.

Il DDL prevede che anche i medici e i pedagogisti possano svolgere la professione di mediatore familiare; questo è profondamente sbagliato. Né il corso di laurea in Medicina e Chirurgia né quello in Pedagogia prevedono lo studio di discipline giuridiche e psico-sociali propedeutiche alla formazione in mediazione familiare. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia forma dei professionisti che hanno il compito della diagnosi e cura delle malattie; questo non ha nulla a che vedere con le famiglie che si separano e con la mediazione familiare. Il corso di laurea in Pedagogia-Scienze della formazione forma dei professionisti che hanno compiti educativi nei confronti dei minori e di formazione degli educatori. Anche questo non ha nulla a che vedere con le famiglie che si separano e con la mediazione familiare. Queste previsioni circa medici e pedagogisti sono state inserite per dare un contentino a chi ha contribuito a scrivere il DDL, il Dr Vezzetti, e ad altri 'padri separati' laureati in medicina che evidentemente ambiscono a svolgere la mediazione familiare, o già la svolgono abusivamente, e ad alcuni pedagogisti che ugualmente la svolgono abusivamente.

Che i 'padri separati', quelli riuniti in associazioni per intenderci, possano svolgere la mediazione familiare, personalmente mi sembra un ossimoro. Chi non ha saputo mediare con l'ex-coniuge per evitare la separazione, o comunque per renderla meno conflittuale, chi è ancora 'avvelenato' contro l'ex-coniuge tanto da avere costituito o essersi iscritto a un'associazione che pretende di difendere i presunti diritti dei 'padri separati' contro le ex-mogli e i figli, può mai svolgere la professione di mediatore familiare?

Né si può condividere la frase successiva ("nonché della formazione specifica") poiché questo significa sanare con un colpo di spugna tutte quelle situazioni abusive che vedono i

'padri separati', in possesso di lauree che non c'entrano nulla con le questioni familiari (è il caso del Dr Marino Maglietta laureato in Fisica che fa il mediatore familiare e addirittura insegna Diritto di famiglia ai corsi per mediatore familiare), o non laureati, che si sono improvvisati mediatori familiari. Possono pure aver conseguito master o altri titoli ma non possono comunque svolgere la professione di mediazione familiare; un master non abilita certo allo svolgimento di una professione.

Ma poi, che mediatori familiari possono mai venire fuori da questi corsi che vedono come docenti soggetti vari che per anni si sono abbeverati, e continuano ad abbeverarsi, alla fonte malefica della PAS, oggi alienazione parentale? Sono talmente indottrinati dalla scienza spazzatura di Gardner e dei suoi fedeli che vedono alienazione parentale ovunque; potranno mai essere obiettivi nella mediazione familiare? Gente che propone 'terapie' improponibili per 'curare' l'alienazione e che nella sostanza consistono nel costringere il bambino a relazionarsi con il genitore da lui rifiutato?

Di fronte al rifiuto del minore verso un genitore scatterà in loro il riflesso condizionato della manipolazione da parte dell'altro genitore, senza approfondirne le vere ragioni, rigettando a priori la sola ipotesi che il rifiuto possa essere dovuto a comportamenti incongrui verso il bambino proprio da parte del genitore rifiutato; come fanno adesso nelle CTU dove non vogliono sentire parlare né di violenza né di abusi sessuali. Del resto non era il loro maestro Gardner, mai da loro rinnegato, a sostenere che l'abuso sessuale incestuoso è solo un'antica tradizione? Non il grave reato che effettivamente è ma solo un'antica tradizione, da preservare ovviamente, da tramandare di padre in figlio.

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

La PDL D'Ippolito prevedeva delle incompatibilità in questa forma: «*Coloro che sono iscritti all'albo di cui al presente articolo non possono esercitare professioni o attività d'impresa, in nome proprio o per conto terzi, diverse da quelle di mediatore familiare*» (art. 7 comma 3).

a) Bisogna rendere effettiva l'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo dei mediatori familiari e l'iscrizione in altri albi professionali, come quello degli avvocati, degli psicologi e degli assistenti sociali. Non cito l'albo dei medici perché ho già scritto che i laureati in Medicina non hanno alcuna competenza, né la possono acquisire, in mediazione familiare.

Perché questa incompatibilità?

Proprio per valorizzare la professione di mediatore familiare e non svilirla alla stregua di un ripiego per il tempo libero, mero hobby per professionisti che vogliono arrotondare i propri introiti, un passatempo insomma. Non è ammissibile che un soggetto faccia l'avvocato di mattina e il mediatore familiare nel pomeriggio, lo psicologo nei giorni pari e il mediatore familiare nei giorni dispari oppure l'assistente sociale nei giorni feriali e il mediatore familiare nei giorni festivi.

La mediazione familiare, se si vuole che sia una cosa seria, dev'essere una professione a tutti gli effetti, a tempo pieno e non svolta nei ritagli di tempo, per hobby o altro. Solo così si potrà pervenire a una vera cultura della mediazione familiare, altrimenti resterà sempre un qualcosa di arrangiaticcio, tanto per arrotondare i propri introiti ma senza crederci sino in fondo né svolgere la mediazione familiare con la professionalità che la stessa richiede.

b) Un secondo tipo di incompatibilità, della massima importanza, deve essere quella tra l'iscrizione all'albo dei mediatori familiari e qualsiasi contiguità, come socio, dirigente, consulente o altro, con le associazioni di 'padri separati'. È lampante che un soggetto collegato in qualche modo con codeste associazioni non possa essere terzo e imparziale nello

svolgimento di una mediazione familiare ma sarà di parte e non è difficile indovinare di quale parte.

c) Un terzo tipo di incompatibilità con la professione di mediatore familiare è rappresentata dal suo svolgimento in cosiddetti centri di mediazione o consultori, pubblici o privati.

Va bene, a parere dello scrivente, l'associazione di più mediatori familiari nel medesimo studio, come tante associazioni di professionisti; non va bene lo svolgimento della mediazione familiare in centri o consultori, sia perché i consultori non hanno il compito di svolgere la mediazione familiare sia perché la responsabilità della mediazione familiare deve essere individuale, del singolo mediatore familiare, che la svolge nel suo studio professionale. La mediazione familiare svolta in centri o consultori non garantisce la necessaria riservatezza che la mediazione familiare richiede.

La previsione dello svolgimento della mediazione familiare in centri o consultori, da un lato intende favorire (legge *ad personam*) tali centri e consultori (di uno dei quali è direttore proprio il sen. Pillon) dall'altro intende salvare i vari centri di mediazione familiare sorti più o meno abusivamente in questi anni e che in genere fanno capo alle associazioni di 'padri separati'. Qui un esempio di come viene svolta, e verrebbe svolta, la mediazione familiare in questi centri.

<http://www.andreamazzeo.it/docu/mefapase.pdf>

Aggiungo solo, *en passant*, che i fraintendimenti di cui parlano in questo documento sono abusi sessuali.

Questa è la mediazione familiare secondo i centri di mediazione familiare che fanno capo alle associazioni di 'padri separati': le violenze e gli abusi sessuali sono solo fraintendimenti. Del resto ho già mostrato come tali associazioni di 'padri separati' nascono da soggetti che negano gli abusi sessuali sui minori e le violenze contro donne e bambini. E diamo la mediazione familiare in queste mani? Diamo a questi soggetti la possibilità di accedere a bambini di famiglie separate? Per, magari, offrire loro 'affetto'?

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Si abbozza questo paragrafo che dovrà essere meglio sviluppato nella formulazione del codice etico-deontologico.

La parte che rilevi nel corso della mediazione familiare atteggiamenti, comportamenti, o altro, parziali e tesi a favorire l'altra parte, ne dà comunicazione al proprio legale interrompendo contestualmente la mediazione familiare e inoltrando un esposto al consiglio nazionale dei mediatori familiari. Le sanzioni, al termine del relativo procedimento disciplinare, possono andare dalla sospensione temporanea dall'albo sino alla radiazione.

DISCIPLINA DELLE SANATORIE

Chiaramente, appena ci sarà la legge sulla mediazione familiare ci sarà la corsa alle sanatorie. Per questo motivo bisogna che la legge fissi dei criteri rigidi e selettivi in merito.

Non credo si possa procedere a sanatoria per chi ha conseguito il titolo di mediatore familiare in corsi i cui docenti sono sostenitori della PAS o alienazione parentale. Chi viene fuori da questi corsi è talmente indottrinato che anche di fronte all'evidenza di violenze o abusi sessuali nega con forza e si avvita in spiegazioni retoriche, proteggendo l'abusante o il violento. Incapace di ragionare in maniera logica e scientifica. Non credo che le famiglie che si separano abbiano bisogno di mediatori familiari così fortemente indottrinati e di parte.

Ma perché le associazioni di 'padri separati' mostrano tanto interesse per la mediazione familiare obbligatoria? Perché hanno costituito da tempo dei centri di mediazione familiare e ambiscono a spartirsi la ricca torta rappresentata dalla mediazione familiare obbligatoria: i conti sono presto fatti, le separazioni sono circa 90.000 ogni anno e un percorso di mediazione familiare ha un costo che si aggira intorno ai mille euro.

Ma c'è un'altra controindicazione. A tali centri di mediazione verrebbero conferiti, anche solo nel primo incontro gratuito, dati sensibili sui minori coinvolti nella separazione (sesso, età, scuola frequentata, ecc). Poiché tali centri sono legati alle associazioni di padri separati e poiché tali associazioni hanno legami poco chiari con certi ambienti, pare allo scrivente del tutto inopportuno conferire dati sensibili sui minori a questi centri. Non bisogna essere un genio per creare delle banche dati schedando i minori per sesso, età, preferenze, ecc. Che utilizzo si farà di queste banche dati?

Art. 2 - Obbligo di riservatezza

La proposta di accordo formulata dal mediatore ma non controfirmata dalle parti non dovrà proprio esistere né essere prodotta nei procedimenti giudiziari.

Il mediatore familiare non è un para-giudice che assume una decisione ma un professionista che tenta una mediazione tra due parti in disaccordo cercando di favorire un accordo tra le stesse ma non sostituendosi a loro formulando egli stesso proposte di accordo.

Chi deve trovare l'accordo sono le parti e il mediatore familiare, grazie alla sua professionalità, deve essere capace di far emergere l'accordo tra le parti non di proporre uno suo che sarà inevitabilmente favorevole a una parte e sfavorevole all'altra.

Se chi ha scritto il DDL ha questo concetto della mediazione familiare, cioè quello di una parte che deve soccombere all'altra, è bene si dedichi ad altro e stia lontano dalle famiglie che si separano.

Art. 3 - Procedimento di mediazione familiare

Ho delle perplessità sulla possibilità delle parti di scegliere il mediatore familiare; si dà adito in questo modo alle solite pastette all'italiana, che porterà gli avvocati a puntare sul mediatore familiare più malleabile, con il quale sanno di poter concordare meglio la soluzione più favorevole al proprio cliente. Credo che il mediatore familiare debba essere indicato dal Giudice della separazione. In presenza di evidenze di violenza in famiglia o di abusi sessuali sui figli non si può procedere a mediazione familiare, trovando applicazione in questi casi la disciplina della Convenzione di Istanbul, normativa comunitaria che prevale su quella nazionale (Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959).

Art. 4 - Spese e compensi per il mediatore familiare

Va eliminata l'ultima frase perché o uno fa il mediatore familiare o fa l'avvocato, lo psicologo o l'assistente sociale.

Art. 5 - Coordinatore genitoriale

In primo luogo si tratta di una procedura alternativa di risoluzione dei conflitti vietata dalla Convenzione di Istanbul nei casi di violenza in famiglia.

La cosiddetta coordinazione genitoriale è una non ancora ben chiara procedura nata negli USA negli anni '90 del 1900 ma che in Italia non è affatto disciplinata. Il fatto stesso che, secondo il DDL, possano essere coordinatori genitoriali psichiatri e neuropsichiatri dimostra che si tratta solo di dare un contentino a questi professionisti, tanto per arrotondare le proprie entrate ma a spese delle famiglie che si separano. Le scuole di specializzazione in psichiatria e neuropsichiatria infantile formano professionisti medici esperti nella diagnosi e cura dei disturbi psichici, degli adulti o dei bambini, ma non nel coordinare le famiglie separate.

Forse la Bibbia andrebbe aggiornata; quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre deve aver detto alla donna non "partorirai nel dolore" ma "pagherai a caro prezzo la separazione coniugale".

A mio modesto parere questo articolo va eliminato; se ne potrà parlare quando ci sarà maggiore chiarezza su questa procedura, sulla sua effettiva utilità. Sono le stesse psicologhe proponenti (Piccinelli-Mazzoni-Carter) che affermano che non vi sono ancora studi sulla validazione dell'efficacia della coordinazione genitoriale. Aspettiamo quindi questi studi e poi se ne parla; non credo che le famiglie che si separano debbano fare da cavia a teorie psicologiche non ancora validate dalla ricerca scientifica, e come tali antiscientifiche. Questo è un andazzo che non può continuare.

Art. 6 - Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile

Questione squisitamente giuridica non di mia competenza.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile

Si è già detto che la mediazione familiare non può essere resa obbligatoria; la frase: «I genitori di prole minore che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare» va eliminata.

Le altre questioni sono di natura giuridica.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile

Questione squisitamente giuridica non di mia competenza.

Art. 9 - Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile

La frase seguente è pericolosa: «In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori ...». "Manipolazioni psichiche o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore": che significa? Ritorna la PAS, o alienazione parentale?

Ora, il sen Pillon si difende dicendo che la lotta all'alienazione parentale è nel contratto di governo; fermo restando che il cosiddetto contratto di governo non è la Bibbia né il Vangelo, ma solo un accordo tra due parti politiche, se contiene concetti privi di validità logica, scientifica e giuridica, lo si modifica, come si fa per tutti i contratti.

La manipolazione psichica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, dev'essere provata, dimostrata, come tutti i reati, non è sufficiente affermarla apoditticamente. Chi afferma che ci sia manipolazione psichica è tenuto, ha l'obbligo, di fornire le prove di quello che sostiene. Non è ammissibile che in ambito giudiziario si continui a calunniare un genitore (di solito la madre) senza fornire alcuna prova della presunta manipolazione psichica dei figli ma richiedendo una CTU al fine di provarla.

In primo luogo la CTU non è un mezzo di prova ma un mero accertamento tecnico finalizzato alla individuazione di eventuali patologie psichiche di cui possano essere portatori i periziandi; patologie che devono rientrare tra quelle ufficialmente riconosciute dalla comunità scientifica di riferimento (classificazioni internazionali della malattie, ICD e DSM).

In secondo luogo manipolazioni psichiche o altro non sono patologie che un tecnico possa accertare scientificamente ma comportamenti delittuosi di competenza del tribunale penale; e una CTU psicologica o psichiatrica nulla potrà dire in merito se non illazioni che valgono quanto i responsi dei tarocchi.

Quindi, se il giudice della separazione ritiene che le prove della manipolazione fornite dalla parte che la denuncia siano concrete e oggettive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e toglie l'affidamento al genitore che è sospettato del reato di maltrattamento del minore.

Se invece riscontra che l'affermazione del genitore o dell'avvocato che sostiene la manipolazione non è sostenuta da prove concrete e oggettive, analogamente trasmette gli atti alla Procura della Repubblica perché indagherà per calunnia chi accusa l'altro genitore senza fornire prove concrete e toglie l'affidamento al genitore sospettato di calunnia.

Ci ho messo anche l'avvocato perché non sono pochi gli avvocati che giocano la carta della manipolazione senza fornire prove della stessa; credo ci debba essere anche una responsabilità dell'avvocato in questi casi.

"Accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate": la falsità o veridicità di un'accusa non è riscontro che si possa fare in sede civile ma è un accertamento che deve effettuare il giudice penale.

La Convenzione di Istanbul, questa sconosciuta a chi ha firmato il DDL 735, parla di episodi di violenza; naturalmente può non essere sufficiente la testimonianza della donna di aver subito violenza. Ma se la donna esibisce referti medici e psicologici sulle violenze subite e sulle conseguenze delle stesse, se vi sono altre testimonianze, registrazioni, fotografie delle lesioni, siamo in presenza di violenze evidenti.

Ciò è sufficiente a mettere in atto i meccanismi di protezione della donna e dei figli dalle violenze paterne.

Questa concezione perversa porta all'assurdo rappresentato dal fatto che il genitore presunto responsabile di violenze o abusi sessuali viene tutelato dalle istituzioni (presunzione di innocenza) mentre il genitore presunto responsabile della manipolazione psicologica del minore viene condannato a priori, in un giudizio sommario, senza alcuna prova a suo carico (presunzione di colpevolezza), se non illazioni di psicologi privi di qualsiasi validità scientifica (es. amnesia infantile, false memorie, ecc.).

Art. 10 - Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile

La questione è squisitamente giuridica.

Mi permetto solo di osservare che questa insistenza sul piano genitoriale è priva di senso. Se, per fare un esempio, nel piano genitoriale si scrive che il figlio farà il calcetto, ma poi dopo qualche mese cambia idea e vuole fare pallavolo, che si fa? Si ritorna dal Giudice per modificare il piano genitoriale? Sborsando ovviamente soldi all'avvocato? Si torna dal mediatore familiare? Sborsando ovviamente altro denaro?

Per non parlare del fatto che i dati sui minori contenuti nel piano genitoriale potrebbero essere utilizzati per schedarli ulteriormente in base alle loro preferenze ludiche e di tempo libero.

Insomma sembra proprio che tra i motivi ispiratori di questo DDL non vi sia affatto il cosiddetto supremo interesse del minore ma il supremo interesse economico delle tante figure che il DDL vuole porre come tutori alle famiglie che si separano, ovviamente a pagamento, trasformando mediatori familiare e coordinatori genitoriali in stipendiati fissi delle famiglie che si separano.

Articoli dal n. 11 al n. 16

Questi articoli del DDL 735 pretendono di modificare alcuni articoli del codice civile.

La questione è prettamente giuridica, ma poiché tali modifiche vanno a incidere profondamente sui diritti delle persone, dei minori e delle madri nello specifico, mi sento autorizzato a commentarli.

Una prima precisazione; si tratta di articoli aggiunti al codice civile dal Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154, scritto dal noto giurista Cesare Massimo Bianca, Ordinario di Diritto privato all'Università "La Sapienza" di Roma, Presidente del Centro Interdipartimentale di Studi per la Tutela del minore. Non so se le modifiche proposte dal DDL 735 possano vantare la medesima autorevolezza giuridica. Per meglio evidenziare la marchiana ignoranza e supponenza di chi ha scritto il DDL 735 ritengo sia opportuno mettere a confronto (<http://www.andreamazzeo.it/docu/modifiche%20cc.pdf>) i due testi, gli articoli così come sono attualmente e le modifiche proposte.

Un'analisi dettagliata, articolo per articolo e comma per comma, di tali modifiche spetterà ai Senatori della Commissione Giustizia. Poiché con queste modifiche il DDL n. 735 va a incidere profondamente sul codice civile italiano credo che sarebbe stato opportuno non sottrarre il DDL al dibattito in Aula come invece si è fatto assegnandolo alla Commissione giustizia in sede redigente.

In uno Stato democratico, che voglia ancora definirsi tale, modifiche di questa portata ai codici giudiziari non possono essere sottratte alla valutazione in Aula di tutti i parlamentari eletti. Ritengo che si tratti di un vero e proprio golpe parlamentare messo in atto da un partito, la Lega, che fa parte della maggioranza di governo ma non ha alcuna maggioranza nel paese. Partito espressione di egoismi personali, individualismi, con scarso senso dello Stato, degli interessi della comunità.

Sarebbe quindi auspicabile che, in applicazione del regolamento del Senato, i senatori chiedano la modifica della discussione del DDL n. 735 in Commissione giustizia, dalla sede redigente alla sede referente.

Il Codice civile, nella parte che si intende modificare, è molto rispettoso, e non potrebbe essere altrimenti, dell'autonomia del magistrato e delle prerogative del giudice, in

primo luogo dei suoi poteri discrezionali. Il DDL 735 si propone, e nemmeno troppo velatamente, di limitare le prerogative del giudice, di legargli le mani, quasi di mettergli una camicia di forza.

Così all'art. 11 che pretende di modificare l'at. 337 ter: il giudice nell'assumere le decisioni su affidamento, collocamento, frequentazione, ecc., non può non tenere conto dei rapporti intercorrenti tra i due genitori, poiché dalla natura di questi rapporti dipende il benessere di figli. Se si deve operare nell'interesse dei figli, espressione più volte richiamata ma sistematicamente disattesa da questo DDL, si deve dare al Giudice la possibilità di valutare ampiamente anche il tenore dei rapporti tra i genitori e se lo ritiene di tenerne conto nell'assumere le sue decisioni.

Così più avanti, nel decidere, eventualmente, per i tempi paritetici, il Giudice deve avere gli elementi per una decisione in un senso o nell'altro. Non può quindi esserci l'imposizione di una quota fissa di giornate, compresi i pernottamenti, che il minore deve trascorrere con l'uno o l'altro genitore. Molto diversificate sono le tante situazioni che possono verificarsi e per questo si deve dare al Giudice la possibilità di decidere caso per caso. Né si può sbalottolare il bambino da una casa all'altra, modificandogli ogni giorno gli orari di addormentamento, es. dalla madre alle 20.30, dal padre alle 23 perché il padre fa tardi la sera al bar con gli amici, o al calcetto, ecc.

Significa non avere la più pallida idea di come cresce un bambino, di cosa gli è necessario per crescere sereno. Il ritmo sonno-veglia, che non è un nuovo motivo musicale, è una condizione essenziale per il benessere di una persona, a maggior ragione di un bambino. Non lo si può stravolgere a proprio piacimento. Al regolare ritmo sonno-veglia sono legate funzioni biologiche essenziali per l'organismo, tra cui i picchi di produzione di alcuni ormoni, come l'ormone somatotropo che è l'ormone della crescita. Stravolgere questo ritmo significa alterare proprio queste essenziali funzioni biologiche.

Questo DDL non persegue il benessere dei bambini ma mira al loro annientamento come persone. La sua filosofia ispiratrice, se così si può chiamarla, non è il benessere e la sicurezza del minore ma l'egoismo degli adulti. Esistono due tipi di separazioni, quelle, diciamo così, normali, che sono la maggioranza, circa il 90%, e quelle problematiche, il rimanente 10%.

Nelle prime, nel 90% delle separazioni, gli ex-coniugi raggiungono abbastanza facilmente, da soli o con l'aiuto dei rispettivi avvocati, un accordo sulle cose essenziali, anche per quanto concerne affidamento, collocazione, frequentazione dei figli, mantenimento, diretto o indiretto, ecc. E i figli di queste coppie, superato l'inevitabile trauma iniziale, crescono bene, legati a entrambi i genitori.

Per queste famiglie non occorre mediazione se non minima, non occorre coordinazione, né tanto meno CTU o altre diavolerie del genere. E questo dispiace molto a certi soggetti che infatti vogliono mettere mano al bottino rappresentato dal mediare, coordinare, fare CTU anche a quel 90% di separazioni che non ne hanno bisogno. Il DDL prende di mira proprio queste separazioni 'tranquille' per complicare la vita di genitori e figli.

Nel restante 10% delle separazioni, che vengono, impropriamente, definite conflittuali o ad elevata conflittualità, i problemi ci sono e di solito sono rappresentati da violenza in famiglia, contro un genitore e contro il bambino, diretta o assistita, fisica, psicologica, economica, morale, ecc., o abusi sessuali sui minori, che è ugualmente violenza sui minori.

Cosa si fa con queste separazioni? Si mediano? Per stabilire cosa? Quanti pugni e calci sono consentiti? Quali tipi di abusi sono consentiti?

No, in queste separazioni si applica la Convenzione di Istanbul che prevede:

a) Divieto di mediazione familiare e di coordinazione genitoriale.

b) Obbligo di tenere conto degli episodi di violenza al momento di decidere affidamento e altro dei minori, considerando che la protezione del minore è diritto prioritario rispetto a ogni altro preteso diritto degli adulti.

Nessun obbligo di frequentazione deve esistere per il bambino nei confronti del genitore violento o abusante. Solo così si proteggono i bambini dalla violenza.

Le modifiche da apportare al codice civile, senza stravolgerlo, sono solo queste, adeguare gli articoli alla Convenzione di Istanbul. Come ha fatto la Francia già da alcuni anni e come di recente ha fatto l'Inghilterra. Come ha fatto anche il Brasile; lo cito perché tanto caro ad alcuni 'padri separati' nel 2010, quando approvò la legge sull'alienazione parentale, ma odiato adesso che ha approvato la legge per la protezione di donne e bambini dalla violenza domestica, recependo la Convenzione di Belém do Pará, che è l'equivalente per il Sud-America della nostra Convenzione di Istanbul.

Il mondo intero sta man mano prendendo consapevolezza della sempre maggiore violenza contro donne e bambini, solo l'Italia sembra non accorgersene, tanto da stare ormai divenendo osservato speciale dell'ONU per la violazione dei diritti umani, alla stregua di qualche dittatura del terzo mondo.

Favolosi sono poi gli articoli successivi del DDL, come quello che prevede la cessazione dell'obbligo di mantenimento al figlio di 25 anni; in una realtà caratterizzata da elevata disoccupazione giovanile, ingresso nel mondo del lavoro sempre più ritardato dal punto di vista anagrafico, qualche genio propone il suicidio per i ragazzi di 25 anni. Sì, perché senza l'aiuto della famiglia che prospettiva hanno? Una delle associazioni che ha sostenuto il DDL 735 si chiama "Figli per sempre"; questa associazione dovrebbe modificare la propria ragione sociale in "Figli per 25 anni". Se davvero i figli sono per sempre non si può sancire in una legge dello Stato che dopo i 25 anni i figli si arrangino a sopravvivere.

Sulla casa coniugale: la casa coniugale rappresenta per i figli la sicurezza, la certezza dei riferimenti ambientali con i quali sono cresciuti. Ma li vogliamo proprio destabilizzare questi ragazzi? Vogliamo consegnarli in toto ai servizi di neuropsichiatria infantile e poi ai servizi psichiatrici per adulti? Così restano per tutta la vita a carico del servizio sanitario nazionale?

E se si proponesse che la casa coniugale, a prescindere dalla proprietà, resti assegnata ai figli e sia resa, mediante opportuno provvedimento giudiziario contestuale alla separazione, inalienabile fino alla maggiore età dei figli? Un orrore, certo, per alcuni 'padri separati', ma vogliamo sentire che ne pensano i figli? Perché la furbata che fanno alcuni padri scellerati, è quella di non pagare più le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa e farla poi vendere all'asta. E mettono i figli in mezzo a una strada. E allora si trovi il modo di impedire questa scelleratezza, magari, in caso di mutuo ipotecario sull'immobile, con un prelievo alla fonte, stipendio o conto corrente, dell'intestatario del mutuo, in maniera che la casa coniugale non possa finire per essere venduta all'asta.

Un'ultima cosa, visto che si vuole modificare il codice civile vi si potrebbe inserire un articoletto prelevato dal codice civile del Québec. Dico il Québec perché nella relazione introduttiva del DDL è citato come esempio di civiltà delle separazioni. Bene, il civile Québec ha previsto questo.

«SECTION IV

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.»

Articoli dal n. 17 al n. 23

Gli articoli 17 e 18 hanno la pretesa di introdurre la PAS nella legislazione, sia pur sotto mentite spoglie; è questo il senso dell'espressione: “condotta di un genitore che sia di pregiudizio” ai cosiddetti diritti relazionali del minore. Quali le prove di questa condotta pregiudizievole? Nessuna. Si osserva solo il rifiuto del minore di relazionarsi con un genitore; rifiutando la relazione con un genitore il minore tutela il suo diritto alla propria incolumità psico-fisica.

Ma il rifiuto del minore non può essere assunto quale prova di tale condotta; il rifiuto tutt'al più è la possibile conseguenza di una tale condotta ma non ne è certo la prova. Ritenere il rifiuto come prova significa fare confusione tra la prova e la conseguenza di un evento.

È come per l'incidente stradale: l'incidente stradale può essere la conseguenza della guida in stato di ebbrezza, ma non ne è certo la prova. La prova dell'ebbrezza del guidatore va ricercata con i consueti mezzi di ricerca della prova (etilometro, alcolemia), ma non può certo essere dedotta dal fatto che quel guidatore abbia provocato un incidente stradale.

Chi ha scritto il DDL 735 mostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la sua totale incapacità di ragionare in maniera logica e consequenziale, preso com'è dalla foga di punire le donne che hanno osato separarsi; perché l'obiettivo fin troppo trasparente di questo DDL è solo la punizione delle donne che si separano e dei figli che rifiutano la relazione con il padre padrone, che rifiutano di continuare a subire violenza fisica o psicologica o abusi sessuali. Il ritorno del patriarcato.

L'errore logico di questo ragionamento è quello di considerare il rifiuto come prova dell'avvenuto condizionamento. Ma non è così; **il rifiuto è la conseguenza del presunto condizionamento ma non ne è la prova**. Sostenere che il rifiuto sia la prova del presunto condizionamento è come sostenere, per esempio, che un incidente stradale sia la prova che il conducente fosse ubriaco; l'incidente stradale non è la prova dello stato di ubriachezza del conducente ma è la sua eventuale conseguenza. La presunta ubriachezza va dimostrata con prove adeguate e oggettive (etilometro, alcolemia).

Analogamente, il rifiuto può essere la conseguenza del presunto condizionamento ma non la sua prova; il presunto condizionamento del minore va dimostrato con prove concrete e oggettive.

Sappiamo bene che non tutti gli incidenti stradali sono provocati dalla guida in stato di ubriachezza ma solo una quota di essi; analogamente, non tutti i rifiuti sono provocati dal condizionamento psicologico ma possono essere provocati da altre cause, tra le quali bisogna considerare la violenza in famiglia o gli abusi sessuali sul minore (cfr. Tabella).

Il presunto condizionamento (art. 9) va provato, documentato con riscontri concreti e oggettivi, non è sufficiente che venga dichiarato (nelle memorie dei legali, nelle costituzioni in giudizio, nelle CTU psicologiche) ma senza fornirne le prove².

FATTO/EVENTO	POSSIBILI CAUSE	PROVA
INCIDENTE STRADALE	Stato di ubriachezza	Etilometro, alcoemia
	Elevata velocità	Frenata, tachimetro
	Distrazione	
	Altro	
RIFIUTO DEL MINORE	Manipolazione psicologica	- Comportamenti oggettivi - Minacce al minore - Ingiurie al minore - Denigrazioni al minore
	Violenza o abuso	- Referti medici e psicologici - Indagini di polizia giudiziaria - Provvedimenti autorità giudiziaria

È così per le accuse di violenza o abusi che per chi ha scritto il DDL sono “*evidentemente false o infondate*” (art. 9): è il processo penale che accerta la verità o la falsità di tali accuse, non la CTU.

Il DDL 735, oltretutto, sancendo che “*la condotta di un genitore ... causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari*” consente al giudice di emanare ordini di protezione anche in caso di “**assenza di evidenti condotte di uno dei genitori**” (art. 17) è una vera sfida al ragionamento logico: se non vi è evidenza di una condotta, quali dovrebbero essere gli elementi sulla base dei quali motivare un provvedimento dell'autorità giudiziaria?

Né è condivisibile la previsione di cui all'art. 18 del “*collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata*” poiché l'istituzionalizzazione nell'infanzia è un fattore di rischio per i disturbi psicotici³; bambini istituzionalizzati sono esposti al rischio concreto di ammalarsi di un disturbo psicotico. Né si comprende che tipo di trattamento

² È indubbio che questo concetto di alienazione parentale/manipolazione psicologica presenta delle contiguità con quello di plagio; reato abrogato nel 1981 dalla Corte Costituzionale che scrisse: «*Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità ... Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona.*» (Corte Costituzionale, Sentenza n. 96/1981).

³ Pancheri P, Caredda M (2002), *Epidemiologia e fattori di rischio della schizofrenia*, in Cassano GB, Pancheri P, *Trattato italiano di psichiatria*, seconda edizione, pag. 1522. Masson Editore.

dovrebbe effettuarsi sul minore in queste strutture specializzate, visto che l'alienazione parentale non è una patologia da trattare o curare, né lo è il rifiuto della relazione con un genitore. Per non parlare del consenso informato.

Il rifiuto è conseguenza della paura; si tratta di un comportamento evitante che rientra tra i sintomi del disturbo da stress post-traumatico⁴; non tenerne conto, o non leggerlo in questa chiave espone il bambino a nuovi traumi che aggraveranno la situazione.

Qualcosa sulle cosiddette strutture specializzate; specializzate in cosa? Il sen. Pillon ne ha persino nominata una in suo video; inopinabilmente, perché così ha fatto pubblicità occulta a tale struttura dimenticandosi del suo ruolo istituzionale e mostrando ancora una volta un conflitto di interessi. Davvero qualcuno crede che esistano strutture specializzate di tal fatta? Specializzate in cosa? Nel recupero della bigenitorialità? Non esiste una specializzazione, né medica, né psicologica, né educativa, per il recupero della bigenitorialità; si tratta solo di una mistificazione sotto la quale si nasconde la coercizione esercitata sui minori per fare loro accettare il genitore che rifiutano, che è il genitore violento o pedofilo. Il DDL 735 vuole così introdurre una sorta di TSO, un ricovero coatto in comunità per minori di bambini sanissimi che con il rifiuto intendono solo sottrarsi alle violenze o agli abusi sessuali di un genitore.

Gli articoli da 19 al 23 concernono questioni squisitamente giuridiche non di mia competenza; certo, il buon senso suggerirebbe di non abrogare il dispositivo dell'addebito (art. 19), ma chiaramente l'addebito non piace ai 'padri separati' che hanno scritto il DDL. Del tutto assurdo è l'art. 21 che si può leggere anche come istigazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Art. 24

Si tratta della clausola di invarianza finanziaria; beata ingenuità dei 'padri separati'.

Le rette nelle cosiddette strutture specializzate chi le pagherà? I Comuni. Quindi la spesa pubblica è destinata ad aumentare.

Dr Andrea Mazzeo
Medico-Chirurgo
Specialista in Psichiatria
(Portavoce COM.SEP.)



⁴ DSM-5, pag. 314: “**CRITERIO C del Disturbo da stress post-traumatico**: Evitamento persistente degli stimoli associati all'evento traumatico, iniziato dopo l'evento traumatico, come evidenziato da uno o entrambi i seguenti criteri:

1. Evitamento o tentativi di evitare ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi o strettamente associati all'evento traumatico.
2. Evitamento o tentativi di evitare fattori esterni (**persone**, luoghi, conversazioni, attività, oggetti, situazioni) che suscitano ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi o strettamente associati all'evento traumatico”.